COMUNE DI SALARA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data 29.09.2010

Art. 1- Finalità
Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare rischi per la sicurezza e la salute pubblica, danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica.

Art. 2- Definizione
Ai fini dell'applicazione de! presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per "fossi e canali" si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel territorio del Comune di SALARA, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

- Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).

- Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.

- Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio tecnico comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dalla Giunta Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.

Art. 3 - Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive, obblighi e divieti
Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il regolamento del Consorzio di Bonifica competente territorialmente ed il regolamento comunale di Polizia Rurale vigente).

È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Per tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potrà essere disposta la rimozione qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (Dlvo 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 4 - Pulizia di fossi e scoli
È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al Codice Civile.

Il Comune riterrà, comunque obbligato in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc).

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato nell'art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi

lungo le strade pubbliche d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari dei fondi serventi interposti tra i fossi di "utilità pubblica" ed i fondi serviti che beneficiano degli stessi, con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e l'eventuale ripartizione degli oneri economici, a norma delle vigenti norme nazionali.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista dovrà dichiarare l'adesione all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque quota parte della spesa sostenuta, quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati .

Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti, gli stessi dovranno assicurare gli interventi precedentemente descritti, dando priorità a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di SALARA come più urgenti.

Di norma è vietato l'uso di diserbanti sui cigli ed all'interno dei fossati.

Art. 5 - Distanze di lavorazioni agricole dai fossi

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di 1 (uno) metro dal ciglio del fosso lato campagna o di 3 (tre) metri dal nastro stradale, tale da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamelo delle strade.

Nel caso in cui durante le lavorazioni agricole, dovessero essere ostruiti fossi o canali, questi dovranno essere immediatamente ripristinati per garantire il regolare deflusso delle acque.

Art. 6 - Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista

I fossi e canali presenti sia lungo le strade private e pubbliche, sia quelli all'interno delle proprietà private, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:

a) - estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio interno dei fossi e canali, almeno due volte all'anno con un'ulteriore taglio nel periodo di intensa vegetazione, e l'obbligo di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso;

b) - pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;

c) - rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;

d) - mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e dei manufatti di uso particolare o privato (es. tombinamento);

e) - eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da insediamenti civili, produttivi e agricoli, senza preventivo trattamento di depurazione e chiarificazione e/o autorizzazione.

Art, 7 -Tombinatura in zona agricola

Sono vietate di norma, le tombinature in zona agricola.

Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero strettamente funzionale all'estensione del fondo o dell'indirizzo produttivo dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di mt 10,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione almeno ogni 10,00 (dieci) metri di condotta.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro Interno non inferiore a cm 60 o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Sono ammesse tombinature anche in tubazione in PVC rigido nonché la stessa sia del tipo SN8 ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato e rete elettrosaldata diametro 10 mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25, Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Art. 8 - Urbanizzazione di aree

Nei progetti di urbanizzazione di aree dovrà essere prevista, oltre alla linea fognaria per acque nere che andrà a convogliare nella fognatura pubblica, una apposita linea per lo smaltimento delle acque piovane.

Quest'ultima dovrà convogliare direttamente o indirettamente, nello scolo di bonifica preposto per servire l'area interessata dall'urbanizzazione.

Detta linea dovrà essere sovradimensionata in modo tale da fungere da volume di invaso. Per evitare l'eventuale azione di ritorno dell'acqua raccolta, in prossimità della parte terminale della linea di scarico, dovrà essere installata una valvola di non ritorno.

Inoltre al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto che:

a) Ogni lotto preveda un'area vincolata a verde privato drenante in prato erboso e/o piantumazioni pari ad almeno il 15% dell'area libera del lotto o del 30% se si utilizza grigliato drenante (con foratura certificata uguale o superiore del 50%) la cui disposizione anche frazionata sarà definita nei progetti architettonici esecutivi.

b) Per ogni ettaro di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di invaso pari ad almeno 280/mc/ha.

Per superfici inferiori all'ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volumetria che rispetti il rapporto di cui al precedente comma.

I volumi di invaso potranno essere ottenuti sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o realizzando nuovo ossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde, in tale caso le aree a verde dovranno essere previste ad una quota inferiore di almeno cm 50 (cinquanta) dalla quota stradale e collegate con caditoie in numero di una ogni 100 (cento) mq. di superficie, in modo da fungere, in caso di emergenza, da zona a temporanea sommersione.

Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete di acque meteoriche o miste, prima dello scarico in altri collettori o nel sistema di depurazione esistente, si dovrà posizionare un manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima di 10/l/s/ha.

Il manufatto di controllo (allegato "1") sarà posizionato nella sezione terminale del sistema di acque meteoriche o miste dell'area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzo in parete sottile idoneo alla regolazione della portata scaricata, dotato di luce di fondo ed eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissione delle condotte). Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell'intero sistema di acque piovane (il sistema è costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sommersione e ossatura), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell'area servita e tale da permettere l'invaso, di almeno 180 mc/ha sotto la quota della soglia stramazzante. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10/l/s/ha di area servita (in ogni caso avrà dimensioni minime pari a 0,01 mq).

Al fine dell'incremento dell'invaso è ammesso prevedere, previo accordi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza.

I piani interrati dei fabbricati non devono essere collegati direttamente alla linea, ma le acque, siano esse bianche o nere, dovranno essere preventivamente sollevate con apposite pompe, e successivamente convogliate, secondo le caratteristiche, nelle apposite condutture.

I giardini e parchi privati dovranno essere previsti ad una quota inferiore alla pavimentazione interna del fabbricato di almeno 20 (venti) cm.

Art. 9 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €. 25,00 a €.500,00.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle leggi 24.11.1981, n, 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

In relazione all'art. 16 della L. 689/1981, è determinata in €. 50,00 o 167,00 la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito.

In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza – ingiunzione il Comune di SALARA, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravita della violazione, nonché dell'opera e dell'interessamento svolto dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

II Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del nuovo Codice della strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio tecnico comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

Art. 10 - Attuazione del regolamento

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo di affissione nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- Corpo Forestale dello Stato;
- Provincia di Rovigo -Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri;
- Consorzio di Bonifica;
- Ufficio Tecnico del Comune;
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)
- Comuni contermini il territorio di Salara;
- Associazioni di categoria di agricoltori operanti nel territorio.

Art. 11 - Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.

Norme di riferimento

- R.D. del 08/12/1993 n. 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/95;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Art. 632 del codice penale;

- Art. 50 - comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n.267.
- L.R. n° 33 del 16/04/1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e successive modifiche integrazioni per la parte ancora in vigore;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 3 1/01/95;
- Codice Civile, in particolare: Titolo III "Della proprietà": Sez. VI "Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi siepi interposti tra fondi"(art. 891-899) "Sezione VIII dello stillicidio" (Art. 908), Sezione IX "Delle acque " (Art. 909-921); Titolo VI "Delle servitù prediali, Capo II": "Delle servitù coattive" (art.1032-1046)
-

ALLEGATO "1" – SCHEMA MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO

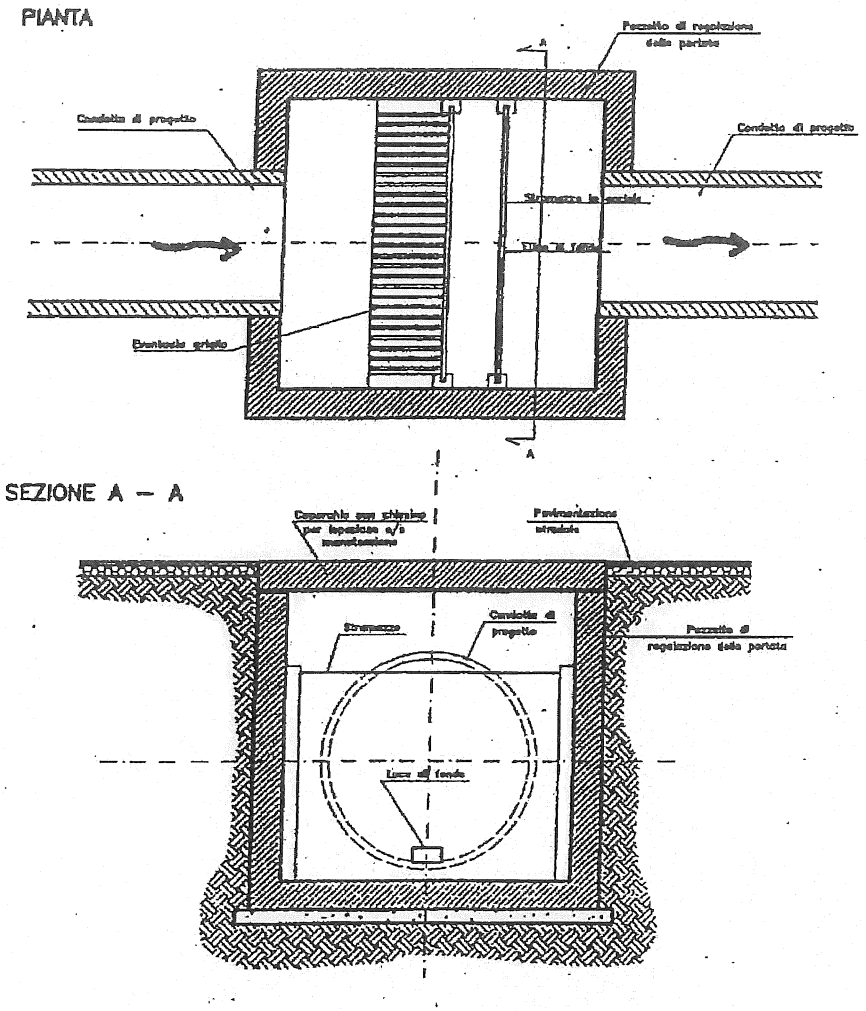

COMUNE DI SALARA

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

L'anno **Duemiladieci** addì **VENTINOVE** mese **SETTEMBRE** ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 3724 del 24.9.2010 tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

Pr.	*Ass*			*Pr.*	*Ass*		
X		PRANDINI	Andrea				
X		FERRARESE	Mirko	X		SCALABRINI	Paolo
X		ZANFORLIN	Linda	X		CAVALLINI	Alice
X		MAGRI	Lara	X		GARBELLINI	Fabio
X		NARDINI ALTAFINI	Massimo	X		ALTAFINI	Giampietro
X		SITTA	Silvano		X	FURINI	Alberto
X		QUAIOTTI	Luca	X		PULGA	Federica

Assessori esterni

Pr.	*Ass*		
X		BELLOTTI	Alessio
	X	BELLINAZZI	Marco

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. ANDREA PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Pulga, Quaiotti, Sitta.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Prandini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalia Zappaterra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Il SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione

lì, _____

Il SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra

COMUNE DI SALARA

COPIA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

L'anno **Duemiladieci** addì **VENTINOVE** mese **SETTEMBRE** ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti n. 3724 del 24.9.2010 tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

Pr.	*Ass*		
X		PRANDINI	Andrea
X		FERRARESE	Mirko
X		ZANFORLIN	Linda
X		MAGRI	Lara
X		NARDINI ALTAFINI	Massimo
X		SITTA	Silvano
X		QUAIOTTI	Luca

Pr.	*Ass*		
X		SCALABRINI	Paolo
X		CAVALLINI	Alice
X		GARBELLINI	Fabio
X		ALTAFINI	Giampietro
	X	FURINI	Alberto
X		PULGA	Federica

Assessori esterni

Pr.	*Ass*		
X		BELLOTTI	Alessio
	X	BELLINAZZI	Marco

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. ANDREA PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Pulga, Quaiotti, Sitta.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Andrea Prandini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra

E' copia conforme all'originale.
Lì, _____

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione
lì, _____

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra

E' copia conforme all'originale.
Lì, _____

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che si rende necessario approvare il Regolamento Comunale per la difesa e l'assetto idraulico del territorio, al fine di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private nel rispetto delle vigenti normative in materia di regimazione idraulica;
Visto l'allegato Regolamento, composto da n. 11 articoli e dall'allegato "1" "schema manufatto di controllo dello scarico", che individua ambiti, compiti e sanzioni per un miglior uso del suolo;
Valutato che tale Regolamento si presenta come utile strumento di gestione per l'amministrazione comunale in materia;
Considerato che detto regolamento è stato sottoposto alla Commissione Comunale per gli atti normativi nella seduta del 23/09/2009, che ha espresso il parere favorevole;
Ritenuto di procedere all'approvazione nel testo come da allegato regolamento, quale parte integrante e sostanziale;
Udita l'introduzione del sindaco il quale chiede tra l'altro in che maniera si vuole procedere per la discussione, se si vuole leggere il regolamento, oppure se c'è necessità di una sospensione per dare modo di potersi consultare;
Interviene il consigliere Garbellini che parla di regolamento che interessa soprattutto i cittadini, importante imporre ai frontisti di tenere puliti i fossi in quanto ciò è fondamentale per il deflusso delle acque;
Il Sindaco fa presente che il regolamento nasce proprio dalla necessità di dare orientamenti univoci;
Interviene nuovamente il consigliere Garbellini il quale evidenzia la necessità di obbligare a tenere in ordine. Importante, sottolinea, è farlo rispettare;
VISTI i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1 del D.L.gs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 su presenti e votanti n. 12 espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- Per quanto espresso nelle premesse:
- **DI APPROVARE** il "Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio" che si compone di n. 11 articoli e dall'allegato "1" "schema manufatto di controllo dello scarico" che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che le norme del Regolamento testè approvato entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e che ne sarà data notizia sia a mezzo affissione all'Albo Pretorio Comunale sia mediante manifesti nei luoghi pubblici e nei pubblici esercizi.

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole
- in ordine alla regolarità tecnica **Il Responsabile del Servizio**
Arrivabeni Geom. Mauro

COMUNE DI SALARA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DIFESA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 in data 29.09.2010